

Edizione di mercoledì 7 dicembre 2016

IVA

[**Polizza assicurativa anche non adeguata al credito IVA chiesto a rimborso**](#)

di Marco Peirolo

IMPOSTE SUL REDDITO

[**Riflessi fiscali dell'assegnazione di azioni proprie**](#)

di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

[**Opzione per il patent box entro il prossimo 31 dicembre**](#)

di Davide David

CONTENZIOSO

[**Deducibilità di costi da operazioni soggettivamente inesistenti**](#)

di Luigi Ferrajoli

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[**Trasformazione omogenea progressiva e diritto di recesso**](#)

di Sandro Cerato

IVA

Polizza assicurativa anche non adeguata al credito IVA chiesto a rimborso

di Marco Peirolo

La **polizza assicurativa** stipulata dai professionisti che appongono il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, pur consentendo anche di ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile, deve essere **adeguata al numero dei contribuenti assistiti**, dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie, ma **non anche all'ammontare del credito chiesto a rimborso**, per cui il contribuente non è tenuto a prestare un'ulteriore garanzia se il massimale è di importo inferiore alla somma chiesta in restituzione.

Si tratta del chiarimento reso dall'Agenzia delle Entrate nella [risoluzione n. 112 di ieri, 6 dicembre 2016](#), in merito alla corretta procedura da applicare nel caso di istanza di rimborso IVA recante un visto di conformità garantito da polizza assicurativa con **massimale inferiore alla somma chiesta in restituzione**.

Posto che l'erogazione del rimborso è, a volte, subordinata alla presentazione di un'apposita polizza fideiussoria che garantisca l'intero importo e che, nel caso esposto, l'importo chiesto a rimborso è superiore al massimale della polizza stipulata dal professionista che ha apposto il visto di conformità, all'Agenzia è stato chiesto di precisare se, al fine di ottenerne il rimborso, il contribuente sia tenuto a presentare un'**ulteriore polizza a garanzia della differenza non coperta** dal valore della polizza del professionista, ovvero una **polizza che copra l'intero importo** chiesto a rimborso.

Nel rispondere al quesito, l'Agenzia ricorda che [l'art. 38-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972](#), nel testo da ultimo modificato dall'[art. 7-quater, comma 32, del D.L. n. 193/2016](#), dispone che la garanzia è obbligatoria in caso di crediti chiesti a rimborso di **importo superiore a 30.000 euro** quando si verificano le situazioni di rischio elencate al comma 4 del medesimo art. 38-bis, nel qual caso la garanzia assicura all'Erario la possibilità di recuperare il credito rimborsato qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.

Al di fuori dei casi di cui all'[art. 38-bis, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972](#), i crediti superiori a 30.000,00 euro possono essere rimborsati – se ricorrono i requisiti soggettivi attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio – **previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità**.

Il dubbio è sorto in quanto:

- da un lato, l'[art. 22 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164](#), prevede che “i professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, **con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro**, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”;
- dall’altro, la [circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 26 febbraio 2015](#) ha chiarito che “*la polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore* (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto”.

Nella [risoluzione n. 112/E/2016](#), l’Agenzia ha osservato che il citato [art. 22 del D.M. n. 164/1999](#), nel prevedere che il massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, non contiene alcun riferimento testuale che consenta di qualificare come **requisito di validità, ovvero di efficacia**, la parità tra l’importo del massimale della polizza e i crediti indicati nelle dichiarazioni dei clienti e chiesti a rimborso o compensati e, del resto, la polizza mira a coprire la **responsabilità civilistica** nei confronti del cliente e del terzo creditore, a differenza della garanzia disposta dall’[art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972](#) che, come anticipato, è finalizzata ad assicurare all’Erario la **possibilità di recuperare il credito rimborsato** qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.

Ne discende che nel caso in cui l’importo chiesto a rimborso sia superiore al massimale della polizza stipulata dal professionista che ha apposto il visto di conformità, il suddetto visto di conformità non può considerarsi privo di efficacia e, quindi, non si può obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso – né totale né parziale – salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi di cui al [comma 4 dell’art. 38-bis](#).

Una diversa conclusione non solo traslerebbe l’onere del costo della garanzia in capo ad un soggetto terzo (cioè sul professionista, che dovrebbe stipulare garanzie proporzionali ai crediti chiesti a rimborso dai propri clienti), ma si porrebbe anche in contrasto proprio con la *ratio* delle recenti modifiche della disciplina dei rimborsi, con le quali è stato soppresso l’onere generalizzato della garanzia, circoscrivendone la prestazione ai soli casi in cui ricorre uno dei rischi individuato dalla medesima norma.



DOTTRYNA
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*

IMPOSTE SUL REDDITO

Riflessi fiscali dell'assegnazione di azioni proprie

di Fabio Landuzzi

Le significative modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015 agli [articoli 2357-ter, 2424](#) e [2424-bis](#), cod. civ., sulle modalità di **rappresentazione contabile e di bilancio delle operazioni su "azioni proprie"**, applicabili dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio **dal 1 gennaio 2016**, possono legittimamente porre alcuni interrogativi anche rispetto ai possibili **riflessi fiscali** relativi ad alcune vicende delle azioni proprie.

In particolare, uno dei possibili “destini” delle azioni proprie in portafoglio potrebbe essere quello di venire **assegnate ai soci a titolo di dividendo** in natura, da cui deriva la questione se tale operazione possa o meno determinare in capo ai soci assegnatari un **presupposto di tassazione**, ossia si possa configurare una **distribuzione di dividendo** sotto il profilo fiscale.

Va dapprima osservato che, come l’Amministrazione finanziaria aveva già avuto modo di evidenziare nella [risoluzione 26/E/2011](#), la **modalità di rappresentazione contabile** dell’acquisto e del possesso di azioni proprie **non ne modifica la sostanza economica**: come già avveniva per le imprese *las Adopter*, ora anche le imprese che redigono il bilancio secondo i Principi contabili nazionali rappresentano contabilmente l’acquisto, il possesso, la vendita e l’annullamento di azioni proprie come **mere vicende patrimoniali**. Nello specifico, **l’acquisto di azioni proprie rappresenta una diminuzione del patrimonio netto** della società in quanto, nella sua sostanza economica, corrisponde ad una **anticipata restituzione dei conferimenti** ai soci.

Ciò premesso, e venendo al caso della **assegnazione delle azioni proprie**, si ipotizzi che a fronte di un **capitale sociale** complessivo della Spa di **10.000**, il **valore nominale delle azioni proprie** in portafoglio sia pari a **100** e che le azioni proprie siano state acquisite per un **corrispettivo di 1.000**; nell’attuale assetto contabile *post* D.Lgs. 139/2015 si avrebbe che:

- il **capitale sociale resta invariato**;
- la **riserva negativa azioni proprie in portafoglio** (iscritta per 1.000) viene **estinta**;
- in contropartita, viene **diminuita in modo definitivo per 1.000 la riserva disponibile** “utilizzata” per supportare l’acquisto delle azioni proprie.

Cosa accade però sotto il **profilo fiscale**? Equiparando l’assegnazione delle azioni proprie ad una sorta di **contestuale annullamento e aumento gratuito** – tesi condivisa dall’Amministrazione Finanziaria nella [risoluzione 12/E/2012](#) – si avrebbe per la società che a fronte di un’invarianza assoluta del patrimonio netto, dovrebbe essere rilevata una **diversa composizione qualitativa del capitale sociale**: ovvero, per la **quota pari a 100** – il valore nominale – il **capitale sociale** assumerebbe la stessa **natura della riserva “utilizzata”** per

l'assegnazione, tipicamente una riserva di utili. Ai fini fiscali, perciò, l'assegnazione di azioni proprie sarebbe equiparata ad un aumento gratuito con passaggio di riserve a capitale.

Tale passaggio assume come noto rilevanza in occasione di eventuali **successive operazioni di riduzione** del capitale nelle quali dovrà essere data priorità alla quota formata da **riserve di utili**, ai sensi dell'[articolo 47, comma 6, del Tuir](#).

L'operazione potrebbe poi riverberare da subito **effetti anche sui soci** nella particolare circostanza in cui il capitale sociale, per via di operazioni compiute nel corso della vita dell'impresa, fosse già formato in tutto o in buona parte da **riserve di utili trasferite per via di aumenti gratuiti**. Immaginiamo cioè che, nell'esempio precedente, a fronte di 10.000 di capitale sociale, per ben **9.960** esso sia **formato con riserve di utili**. In questa circostanza, assumendo l'approccio sopra enunciato, il passaggio a capitale della riserva "utilizzata" per 100 troverebbe capienza solo per 40; in altre parole, si avrebbe una **implicita riduzione del capitale per 60** che, ai sensi del sopra richiamato [comma 6 dell'articolo 47 del Tuir](#), innescherebbe un fenomeno impositivo, ossia l'emersione di un **dividendo distribuito**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER
**LA TASSAZIONE DEI "CAPITAL GAINS",
DEI DIVIDENDI E DEGLI INTERESSI**
Milano

AGEVOLAZIONI

Opzione per il patent box entro il prossimo 31 dicembre

di Davide David

Le imprese con esercizio solare che **per il 2016** intendono per la prima volta beneficiare del **patent box** devono esercitare l'opzione **entro il prossimo 31 dicembre**.

La stessa cosa devono fare anche le imprese che hanno già esercitato l'opzione per il 2015 ma che intendono agevolare, a decorrere da 2016, dei **beni non ricompresi nella prima opzione**.

Come noto, il *patent box* è una forma agevolativa introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 ([L. 190/2014](#)), poi aggiornata dal [D.L. 3/2015](#) e dalla legge di stabilità per il 2016 ([L. 208/2016](#)), e consiste nella possibilità di optare per l'esclusione dal reddito complessivo di una parte dei redditi *"derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili"* (cfr. [articolo 1, comma 39, L. 190/2014](#)).

Peraltro rimane sempre **incerto** il destino dei marchi e del *know how*, in ragione di un possibile contrasto con le regole OCSE efficaci dal 30.06.2016.

La parte di redditi esclusa è pari al 30% (per il 2015, *rectius* per il primo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014), al **40%** (per il 2016, *rectius* per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014) e al **50% per tutti i periodi d'imposta successivi ai primi due**.

A particolari condizioni rimangono altresì escluse dal reddito le **plusvalenze** derivanti dalla cessione dei beni immateriali agevolabili di cui sopra.

L'opzione per il regime agevolato rileva anche per l'IRAP, con conseguente esclusione dell'ammontare determinato per le imposte sui redditi dalla base imponibile IRAP.

I soggetti che possono beneficiare del regime agevolativo sono solo quelli titolari di reddito d'impresa (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, ecc.).

Tali soggetti, per poter optare per il *patent box*, devono inoltre svolgere **attività di ricerca e sviluppo** finalizzate alla produzione dei beni immateriali agevolabili *"anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati"* (cfr. [articolo 1, comma 41, L. 190/2014](#)).

Ai fini della determinazione della quota di reddito esclusa da tassazione, occorre distinguere a seconda che i beni immateriali agevolabili:

- **siano concessi in uso a terzi (utilizzo indiretto),**
- **ovvero siano utilizzati direttamente.**

Nel primo caso (concessione in uso a terzi) la percentuale di esclusione dal reddito va applicata ai redditi conseguiti dalla **concessione in uso** (da determinarsi, di norma, per differenza tra i canoni di concessione e i costi, diretti ed indiretti, connessi ai beni agevolabili).

Nel secondo caso (utilizzazione diretta) la percentuale di esclusione va invece applicata al **contributo economico** dei beni agevolabili alla produzione del reddito complessivo, da determinarsi tramite una apposita procedura di accordo preventivo (accordo di *ruling*), regolamentata dal [provvedimento AdE del 1.12.2015](#).

In altri termini, in caso di utilizzo diretto di un bene immateriale agevolabile occorre concordare con l'Agenzia delle entrate il reddito riferibile a tale utilizzo diretto, da agevolare in applicazione del *patent box*.

I **termini e le modalità dell'esercizio dell'opzione per il *patent box*** (da esercitare sia in caso di concessione a terzi che di utilizzo diretto dei beni agevolabili) sono disciplinati dal decreto 30.07.2015 e dal [provvedimento AdE del 10.11.2015](#), in forza dei quali:

- **per i primi due periodi d'imposta successivi al quello in corso al 31.12.2014 (il 2015 e il 2016**, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), l'**opzione va esercitata entro il termine del periodo d'imposta in cui ha inizio il regime agevolato**, previa trasmissione telematica dell'apposito modello denominato "*Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali*" (disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, con anche il software per la trasmissione);
- a decorrere dal primo periodo di imposta che segue quelli di cui al punto precedente (il 2017, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), l'opzione va comunicata nelle **dichiarazione dei redditi** e decorre dal periodo d'imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.

In entrambi i casi l'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Pertanto, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che nel 2015 non hanno esercitato l'opzione e che **intendono iniziare a beneficiare del *patent box* dal 2016**, devono trasmettere telematicamente il relativo modello **entro il 31 dicembre 2016**.

La stessa cosa devono fare i soggetti che, pur avendo già esercitato l'opzione per il 2015, intendono ora agevolare, **a decorrere dal 2016, beni immateriali non inseriti nella prima opzione.**

Oltre alla trasmissione telematica del modello di opzione, i soli soggetti che utilizzano direttamente i beni immateriali agevolabili sono anche obbligati, sempre entro il 31 dicembre 2016, a presentare l'apposita istanza di *ruling* (di cui al [provvedimento AdE del 1.12.2015](#)).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE
**PATENT BOX – ASPETTI OPERATIVI: DALL'ANALISI DEL
CASO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE MEMORIE** ►►

Verona

CONTENZIOSO

Deducibilità di costi da operazioni soggettivamente inesistenti

di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione è stata recentemente chiamata ad esprimersi ancora una volta in una ipotesi di **costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti**.

In particolare, nel caso in esame un soggetto titolare di una ditta individuale, nei confronti del quale erano stati emessi due avvisi di accertamento per **IVA indebitamente detratta** ed **indeducibilità di costi** riferiti ad **operazioni** ritenute **soggettivamente inesistenti**, aveva proposto ricorsi parzialmente accolti dalla competente CTP limitatamente ai recuperi delle imposte dirette, per mancanza di **profili di reato**.

L'appello principale del contribuente e quello dell'Ufficio venivano rigettati dalla CTR, che aveva così argomentato in relazione alle società emittenti le fatture:

1. le predette erano prive di **struttura organizzativa** e carenti di **personale**;
2. i **prezzi** non erano **congrui** a quelli di **mercato**;
3. è insolito che si provveda al pagamento a mezzo assegni versati contestualmente all'emissione della fattura;
4. il titolare della società venditrice aveva definito la propria posizione attraverso il **patteggiamento** in sede penale.

Tali elementi, secondo il Giudice Tributario, erano sufficienti per affermare non solo che l'appellante non aveva “*adottato le misure idonee e necessarie per effettuare operazioni commerciali con società reali che correttamente operano a loro volta nel mercato*”, ma che era finanche **collusa** con società che hanno operato solo per frodare il Fisco e avvantaggiarsi illecitamente nella concorrenza con altri soggetti operanti nel medesimo settore. In ogni caso, per quanto concerne **l'inammissibilità della deduzione di costi da reato**, la Commissione aveva ritenuto che la tesi dell'Ufficio non potesse essere accolta, perché “*l'ipotesi di reato con la conseguente applicazione di quanto previsto dalla L. n. 289 del 2002, articolo 2, comma 8, va ascritta alle società venditrici*”.

L'Agenzia proponeva quindi ricorso fondato su due motivi: violazione e falsa applicazione dell'[articolo 14 comma 4 e 4-bis L. 537/1993](#) e motivazione contraddittoria ai sensi dell'articolo 360 c.p.c..

Con il primo motivo l'Ufficio evidenziava **l'ineducibilità di costi e spese per fatti, atti o attività qualificabili come reato** e che il contribuente, in quanto “colluso”, dovesse ritenersi **concorrente nel reato con esclusione appunto della deducibilità dei costi**.

Con il secondo motivo si lamentava che, nonostante la Commissione avesse ritenuto il contribuente colluso, avesse concluso per ascrivere il reato solo alle società venditrici.

Con la [sentenza n. 21633 del 26.10.2016](#), la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo i motivi infondati.

Nel richiamare le disposizioni di cui al citato [articolo 14, comma 4 e 4-bis](#), il Giudice di legittimità ha evidenziato che nelle **categorie di reddito** di cui all'**articolo 6, comma 1**, del Tuir, debbano essere ricompresi, se in essi classificabili, **i proventi da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già colpiti da sequestro o confisca penale**.

Nella predetta determinazione dei redditi, ha sottolineato la Corte, “**non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 c.p.p.** ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’[articolo 425 c.p.p.](#) fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’[articolo 157 c.p.](#)”.

In caso di assoluzione o sentenza di non luogo a procedere, al contribuente spetterà il **rimborso delle maggiori imposte** versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione, con i relativi interessi.

Detto ciò, la Suprema Corte ha posto l’accento sul fatto che l’[articolo 14, comma 4-bis](#), operi, quale *jus superveniens*, con **efficacia retroattiva “in bonam partem”** e che sul punto si versi in ipotesi di **rilevabilità d’ufficio**. Su queste basi, la Cassazione ha affermato il principio per cui “*la nuova normativa comporta che, poiché nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, i beni acquistati – di regola (e salvo il caso, ad esempio, in cui il “costo” sia consistito nel “compenso” versato all’emittente il falso documento) – non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato ma, salvo prova contraria, per essere commercializzati, non è più sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente in operazioni fatturate da soggetto diverso dell’effettivo venditore perché non siano deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, i costi relativi a dette operazioni*”. Rimane, in ogni caso, necessario **verificare**, con riferimento ai criteri di **effettività, competenza, inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità, la concreta deducibilità dei costi stessi**.

Posto che nei confronti del contribuente non si è ravvisato un accertamento di fatto nei termini indicati dalla norma sopra richiamata, nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che **non possa ricorrere il presupposto della indeducibilità dei costi**.

Seminario di specializzazione

LE VERIFICHE FISCALI IN AZIENDA ►►

Bologna

Firenze

Milano

Napoli

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformazione omogenea progressiva e diritto di recesso

di Sandro Cerato

Il socio che non ha concorso alla decisione di trasformare una società di persone in società di capitali può esercitare il diritto di recesso. È quanto emerge dalla lettura dell'[articolo 2500-ter codice civile](#) secondo cui, salva diversa disposizione del contratto sociale, la **trasformazione di una società di persone in società di capitali** è decisa con il **consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la partecipazione agli utili**, fermo restando che al **socio “che non ha concorso alla decisione” spetta il diritto di recesso**.

La disposizione in esame (derogabile dallo statuto che potrebbe prevedere anche per tale delibera il consenso unanime dei soci quale regola tipica che governa le modifiche dello statuto delle società di persone) prevede quindi da un lato il **diritto della maggioranza di procedere con la trasformazione della società** in società di capitali, evitando quindi al socio di minoranza di impedire la crescita dimensionale che la maggioranza intende perseguire, e dall'altro una **tutela in capo al socio che non intende avallare la decisione della maggioranza di procedere con la trasformazione**. In merito ai soggetti cui spetta il diritto di recesso, come detto, la **norma si riferisce a colui che non ha concorso alla decisione**, con la conseguenza che il diritto di recesso spetta al **socio dissidente**, al socio astenuto ovvero al socio che non ha partecipato alla decisione inerente alla trasformazione in quanto **assente**. In tutte queste ipotesi, infatti, il socio non ha concorso alla decisione di trasformare la società di persone in società di capitali.

Come anticipato, la tutela del socio che non ha concorso alla decisione si esercita con il **diritto di recesso**, le cui **regole applicabili sono quelle relative alla società trasformata** (ossia la società di capitali), tenendo conto che gli **effetti della trasformazione decorrono dalla data di iscrizione nel Registro imprese della relativa delibera**. È solo da tale momento che il socio è legittimato ad esercitare il proprio diritto di recesso, ragion per cui il egli esce dalla società *post* trasformazione. Focalizzando l'attenzione sulla **trasformazione in società a responsabilità limitata**, la disciplina è contenuta nell'[articolo 2473 codice civile](#), il cui comma 3 si occupa di stabilire le regole per la valorizzazione della quota del socio recedente, stabilendo che il **rimborso avviene tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento del recesso**. Il riferimento al valore di mercato comporta che si debba **tener conto dei plusvalori latenti e dell'avviamento**, con la conseguenza che il socio avrà diritto a vedersi riconosciuto l'effettivo valore della sua quota di partecipazione. In merito alle modalità di liquidazione, il successivo comma 4 stabilisce che il **rimborso del valore della quota deve avvenire entro 180 giorni dalla data in cui è stato esercitato il diritto di recesso**, e può avvenire anche indirettamente tramite l'acquisto della partecipazione da parte degli altri soci in proporzione alle loro quote di partecipazione, ovvero da parte di un terzo. Laddove né i soci né i terzi siano

disponibili ad acquistare la quota, allora la società procede al **rimborso utilizzando le riserve disponibili ed il capitale sociale**, fermo restando che se il capitale scende al di sotto del limite legale la **società è posta in liquidazione**, pertanto, il conseguente diritto di recesso viene meno ed il socio “ex recedente” partecipa alla liquidazione al pari degli altri soci. Per tutte le altre regole procedurali si rinvia a quanto previsto per le società per azioni ([articolo 2437-quater codice civile](#)) che per analogia si ritiene siano applicabili anche alle società a responsabilità limitata.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso: